Repertorio n. 211/2018
Prot. n. 49498/I.13
del 20/03/2018

**Oggetto:** indizione elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali per il biennio accademico 2018/2020

## IL RETTORE

RICHIAMATI - lo Statuto dell'Università di Bergamo, in particolare l'art. 30 "La Consulta degli Studenti";

- il titolo II "Elezioni rappresentanze studentesche" del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 213/2012 prot. n. 8432/I/003 del 24 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale Rep. n. 16/2016 prot. n. 2068/003 del 14.1.2016;

- la Legge regionale n. 33/2004 recante "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario", in particolare l'art. 6 che prevede l'istituzione del Comitato regionale per il diritto allo studio universitario;

- il Codice Etico adottato dall'Ateneo ed in particolare l'art. 13 che disciplina l'obbligo di riservatezza;

ACQUISITO il parere favorevole del Presidente della Consulta degli Studenti circa il periodo di svolgimento delle elezioni;

## DECRETA

### Art. 1
### Indizione delle elezioni

Sono indette per **martedì 8 e mercoledì 9 maggio 2018** le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti - biennio accademico 2018/2020 - nei seguenti organi ed organismi:

- n. 3 rappresentanti per il Senato Accademico;
- n. 2 rappresentanti per il Consiglio di Amministrazione;
- n. 1 rappresentante per il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- n. 4 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi;
- n. 4 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze umane e sociali;
- n. 4 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere;
- n. 2 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate afferente alla Scuola di Ingegneria;
- n. 2 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione afferente alla Scuola di Ingegneria;
- n. 2 rappresentanti per la Giunta della Scuola di Ingegneria;
- n. 3 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza;
- n. 3 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione;

- n. 1 rappresentante per il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario;
- n. 2 rappresentanti per il Comitato per lo sport universitario.

Le elezioni avranno luogo presso le seguenti sedi universitarie:

- Via Pignolo 123 – Bergamo (aula 10) per gli studenti dei Dipartimenti di Scienze umane e sociali e Lettere, Filosofia, Comunicazione e dei corsi di Dottorato di ricerca afferenti a tali Dipartimenti;
- Via dei Caniana, 2 - Bergamo (aula 3) per gli studenti dei Dipartimenti di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi e Giurisprudenza e dei corsi di Dottorato di ricerca afferenti a tali Dipartimenti;
- Via Salvecchio, 19 - Bergamo (aula 1) per gli studenti del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere e dei corsi di Dottorato di ricerca afferenti a tale Dipartimento;
- Viale Marconi, 5 - Dalmine (aula B101 - Edificio B) per gli studenti dei Dipartimenti di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione e Ingegneria e scienze applicate e dei corsi di Dottorato di ricerca afferenti a tali Dipartimenti.

## Art. 2
## Svolgimento delle votazioni e operazioni di scrutinio

I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di martedì 8 maggio 2018 e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 di mercoledì 9 maggio 2018.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e dovranno concludersi entro il giorno successivo.

## Art. 3
## Elettorato attivo e passivo

Sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti per il corrente anno accademico 2017/2018 alla data delle votazioni. In particolare:

- per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario e il Comitato per lo sport universitario sono elettori tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica, magistrale (anche a ciclo unico) e Dottorato di ricerca;

- per le Commissioni paritetiche docenti-studenti dei Dipartimenti sono elettori gli studenti regolarmente iscritti, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale (anche a ciclo unico) afferenti ai rispettivi Dipartimenti;

- per la Giunta della Scuola di Ingegneria sono elettori gli studenti regolarmente iscritti, alla data delle votazioni, ai corsi di studio (laurea, laurea specialistica e magistrale) che afferiscono alla Scuola.

Gli elenchi degli studenti aventi diritto al voto saranno disponibili a partire da lunedì 23 aprile 2018 presso l'Ufficio S2 della Segreteria Studenti sito in via dei Caniana, 2 - Bergamo e potranno essere consultati da chiunque vi abbia interesse, negli orari di apertura al pubblico (lunedì ore 13.30-15.30, martedì e mercoledì ore 10.00 - 12.00, giovedì: ore 8.30-10.30 e venerdì: ore 10.00-12.00), fino al giorno precedente l'apertura dei seggi. Avverso tali elenchi possono essere presentati ricorsi all'Ufficio Elettorale entro le ore 12.00 del 3 maggio 2018.

Sono eleggibili nei vari organi accademici tutti gli studenti elettori che siano regolarmente iscritti per il corrente anno accademico 2017/18, per la prima volta, in corso o fuori corso da non più di un anno, alla data stabilita per il deposito delle candidature. Il requisito dell'iscrizione "per la prima

volta" è da intendersi come riferito all'iscrizione "per la prima volta" presso l'Ateneo ad uno specifico corso di studio.

Non è eleggibile lo studente che sia stato condannato a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che sia sottoposto a procedimento disciplinare o nei cui confronti sia stata applicata una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione nei dodici mesi antecedenti alle elezioni. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione.

**Art. 4**
**Incompatibilità e inconferibilità**

I candidati che risulteranno eletti in Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico saranno tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del vigente Statuto in tema di incompatibilità e decadenza e dall'art. 3 del Decreto legislativo 39/2013 relativo a situazioni di inconferibilità di incarichi.

**Art. 5**
**Obblighi di pubblicità e riservatezza**

I candidati che risulteranno eletti in Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico dovranno assolvere agli obblighi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 relativi alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, nella bacheca trasparenza, dei documenti e informazioni previsti dalla norma, fra cui i dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale, per il periodo prescritto.

Tutti i candidati che risulteranno eletti saranno tenuti nel corso del loro mandato a rispettare l'obbligo di riservatezza come previsto dall'art. 13 del vigente Codice Etico adottato dall'Ateneo.

**Art. 6**
**Deposito delle liste**

L'elezione di tutti i rappresentanti è fatta mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.

Le liste devono essere contrassegnate da un simbolo o da un motto e possono contenere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi.

Nessun candidato può essere incluso in più di una lista; nessuno studente può sottoscrivere più di una lista concorrente.

Le sottoscrizioni dei presentatori di lista e dei candidati vengono raccolte avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000; in analogia a quanto avviene per le elezioni del CNSU, le sottoscrizioni dei presentatori di lista e dei candidati non necessitano di essere supportate da fotocopie del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Le liste, da presentarsi utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione disponibile presso l'Ufficio S2 della Segreteria Studenti, devono essere controfirmate, per accettazione, dai candidati.

Ogni lista dovrà individuare un Delegato di lista ai fini del deposito della stessa; il Delegato rappresenta la lista per ogni adempimento e nei rapporti con l'Ufficio Elettorale. Nel caso il Delegato di lista non sia individuato viene considerato tale il primo degli studenti presentatori della lista.

Ogni lista di candidati deve essere depositata da parte del Delegato di lista presso l'Ufficio Direzione e Affari generali sito in via dei Caniana, 2 - Bergamo **dalle ore 9.00 del 13 aprile 2018 alle ore 12.00 del 18 aprile 2018** negli orari di apertura al pubblico (giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00), previa sottoscrizione di almeno trenta studenti elettori regolarmente iscritti alla data in cui viene depositata la lista se riferita a Senato Accademico,

Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione di Ateneo, Comitato regionale per il diritto allo studio universitario e Comitato per lo sport universitario.
Per le elezioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Dipartimento e della Giunta della Scuola di Ingegneria è richiesta la sottoscrizione di almeno dieci studenti elettori iscritti alla data in cui viene depositata la lista.
L'ufficio rilascia al delegato di lista apposita ricevuta, indicando la data e l'ora di presentazione.

**Art. 7**
**Riscontro regolarità delle liste**

Il riscontro della regolarità delle liste è fatto dall'Ufficio Elettorale che decide sulle eventuali inammissibilità con Decreto del Rettore da notificarsi al Delegato di lista entro il **23 aprile 2018**.

L'Ufficio Elettorale procede all'attribuzione dei numeri di lista alle liste riscontrare regolari sulla base dell'ordine di presentazione.

**Art. 8**
**Pubblicità delle liste**

Le liste presentate e riscontrate regolari dall'Ufficio Elettorale sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il **26 aprile 2018.**

**Art. 9**
**Seggi e Ufficio Elettorale**

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della regolarità delle operazioni elettorali, verranno costituiti con Decreto del Rettore presso le sedi universitarie indicate all'art. 1 i seggi elettorali composti da:

- un professore o ricercatore designato dal Rettore - Presidente;
- un impiegato dell'Amministrazione designato dal Direttore Generale - Segretario.
- tre studenti elettori, non candidati, designati congiuntamente dai delegati delle liste concorrenti - scrutatori.

Nel caso gli studenti individuati risultino in numero insufficiente, gli scrutatori potranno essere designati dal Rettore tra gli studenti che prestano collaborazione ai sensi dell'art. 13, della Legge 2.12.1991, n. 390.

Con Decreto del Rettore, da emanarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, è costituito l'Ufficio Elettorale composto da:

- un docente designato dal Rettore - Presidente;
- il Responsabile del Servizio Studenti o suo delegato;
- un impiegato dell'Amministrazione designato dal Direttore Generale.

**Art. 10**
**Espressione del voto**

L'espressione del voto da parte dell'elettore è libera e segreta; l'inosservanza dell'obbligo di segretezza comporta la nullità del voto.

Il voto dell'elettore deve essere espresso tracciando un segno di croce nello spazio sottostante il nome della lista prescelta ed esprimendo eventualmente le preferenze tracciando un segno di croce nell'apposito spazio a fianco del nome dei candidati. E' nullo il voto espresso per più di una lista.

Sono validi i voti di preferenza e di lista nei casi in cui venga espressa solo la preferenza per i candidati senza marcare la lista di appartenenza degli stessi.

Nell'ambito della lista votata l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per gli organi che prevedano l'elezione di un solo rappresentante e due voti di preferenza in tutti gli altri casi.

Le preferenze indicate nella scheda in ordine successivo alla prima o alle prime due sono considerate nulle. Sono nulle le preferenze espresse per candidati di liste diverse da quella prescelta.

L'elettore deve utilizzare esclusivamente la matita fornitagli dai componenti del seggio.

Sono nulle le schede che recano il nominativo di un soggetto non candidato, quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, quelle che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inequivoco che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ovvero quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate.

**Art.11**
**Proclamazione degli eletti**

Per l'assegnazione dei rappresentanti a ciascuna lista si applicano i criteri previsti all'art. 16 del vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.

Il Rettore, con proprio Decreto, proclama l'esito delle votazioni, dando notizia dei risultati entro i tre giorni lavorativi successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

**Art. 12**
**Durata del mandato**

Gli eletti durano in carica un biennio accademico dalla data del decreto di proclamazione degli eletti.

Alla medesima scadenza cessano dall'ufficio anche coloro che siano subentrati agli eletti.

Per gli studenti eletti nel Comitato regionale per il diritto allo studio universitario, il mandato decorre dalla data di nomina da parte del competente organo della Regione Lombardia.

**Art. 13**
**Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia al vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.

Bergamo, 20-03-2018

IL RETTORE

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

f.to Remo Morzenti Pellegrini